



**Servizio Autonomo Igiene Urbana  
e Gestione Rifiuti**

**Andria, 10 marzo 2025**

Al Presidente del Consiglio Comunale  
Dott. Giovanni Vurchio

e p. c. Al Dirigente Settore  
Programmazione Economica e Finanziaria  
Dott. Grazia Cialdella

Al Segretario Generale  
Dott. Rosa Arrivabene

Al Sindaco  
Avv. Giovanna Bruno

**Oggetto: Trasmissione proposta di Deliberazione di Consiglio Comunale.**

Con la presente si trasmette, per gli adempimenti di competenza, la proposta di Deliberazione di Consiglio Comunale avente ad oggetto: **"RICONOSCIMENTO DI LEGITTIMITÀ DI UN DEBITO FUORI BILANCIO NEI CONFRONTI DELLA SOCIETÀ SEGESTA SERVIZI PER L'AMBIENTE SRL IN LIQUIDAZIONE GIÀ MANUTENCOOP SOC. COOP., AI SENSI DELL'ART. 194, COMMA 1, LETTERA A) - DEL D. LGS N. 267/2000"**, che ha concluso l'iter finalizzato ad ottenere i pareri favorevoli dei Responsabili dei Servizi coinvolti e del Collegio dei Revisori dei Conti.

Distinti saluti.

Il Responsabile  
Servizio Autonomo Igiene Urbana  
*Dott. Antonio D. Berardino*

*(documento firmato digitalmente)*





Num. Ord. Del Giorno

li,

## PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE

Oggetto:

**RICONOSCIMENTO DI LEGITTIMITÀ DI UN DEBITO FUORI BILANCIO NEI CONFRONTI DELLA SOCIETÀ SEGESTA SERVIZI PER L'AMBIENTE SRL IN LIQUIDAZIONE GIA' MANUTENCOOP SOC. COOP., AI SENSI DELL'ART. 194, COMMA 1, LETTERA A) - DEL D. LGS N. 267/2000.**

Fogli aggiunti n. \_\_\_\_\_

Il Responsabile Servizio Autonomo  
Dott. Antonio D. Berardino

L'Assessore alla Qualità della vita  
Avv. Savino Losappio

### SERVIZIO AUTONOMO IGIENE URBANA E GESTIONE RIFIUTI

- La proposta è pervenuta il \_\_\_\_\_
- Alla proposta sono allegati i seguenti documenti:
- La presente proposta viene trasmessa alla \_\_\_\_\_ Commissione Consiliare permanente il \_\_\_\_\_, ai sensi del vigente Regolamento
- La \_\_\_\_\_ Commissione Consiliare Permanente in seduta del \_\_\_\_\_ ha emesso parere
- La deliberazione diviene esecutiva decorso l'undicesimo giorno dalla sua pubblicazione il cui periodo va dal \_\_\_\_\_ al \_\_\_\_\_ immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 134, comma 4, D.to L. vo 267/2000
- consiglieri assenti:

COMUNE DI ANDRIA  
Protocollo Generale della Città di Andria  
Protocollo N. 0026512/2025 del 10/03/2025

## SCHEMA DELLA PROPOSTA

### IL CONSIGLIO COMUNALE

**Richiamata** la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 53 del 30/09/2024 con la quale è stato approvato il DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE (D.U.P.) 2025/2027 (ART. 170, COMMA 1, D. LGS. 267/2000);

**Richiamata** la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 5 del 7/1/2025 con la quale è stata approvata la NOTA DI AGGIORNAMENTO DEL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE (D.U.P.) 2025-2027 (ART. 170, COMMA 1, D.LGS. 267/2000)"

**Preso atto** della Deliberazione di Consiglio Comunale n. 6 del 7/01/2025 concernente l'approvazione del Bilancio di Previsione Finanziario 2025/2027 e documenti allegati (art.11 del D.lgs 118/2011);

**Richiamata** la Delibera di Giunta Comunale n. 13 del 6/2/2025 "Approvazione del piano integrato di attività e organizzazione (PIAO) 2025/2027", contenente il Piano Esecutivo di Gestione 2025-2027, parte integrante e sostanziale;

**Richiamata** la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 37 del 11/06/2024 avente per oggetto "Approvazione del rendiconto della gestione dell'esercizio Finanziario 2023 ai sensi dell'art.227 del D.Lgs 267/2000";

#### **Premesso:**

- che il Comune di Andria con contratto pubblico n. 5458 di Rep. del 23/01/2003 ha affidato alla Ditta Manutencoop Soc. Coop. a r.l il Servizio di Igiene Urbana e complementari per la durata di anni cinque dal 01/12/2002 al 31/11/2007, per un importo annuo di € 4.300.000,00 esclusa IVA;
- che il Comune di Andria secondo quanto previsto dall'art. 23 del suddetto contratto, era tenuto a versare all'impresa appaltatrice un canone annuale di € 4.300.000,00 oltre I.V.A., a titolo di corrispettivo per la prestazione di servizio, "*..salvo quanto previsto dal 4° c. art. 6 della L. n. 537/93, così come modificato dall'art. 44 della L. n. 724/94*";
- che in base alla norma richiamata dal contratto era dunque prevista una clausola di salvaguardia a favore dell'impresa appaltatrice che mediante un sistema di adeguamento del canone, la metteva al riparo dall'aumento dei costi sostenuti per l'esecuzione del servizio: "*tutti i contratti ad esecuzione periodica o continuativa debbono recare una clausola di revisione periodica. La revisione viene operata sulla base di una istruttoria condotta dai dirigenti responsabili dell'acquisizione di beni di servizi sulla base dei dati di cui al comma 6...*";
- che la Manutencoop Soc. Coop. con nota del 28/12/2004 chiedeva al Comune di Andria la revisione del canone per l'anno 2004, in quanto il contratto prevedeva che "*..il prezzo di aggiudicazione non potrà subire variazioni sino al 31/12/2003*";
- che la Manutencoop Soc. Coop. richiedeva la suddetta revisione del canone sulla scorta dell'intervenuto aumento del costo della manodopera (13,35%) e dei prezzi al consumo e di esercizio (6,835), vale a dire i due parametri specificati nel contratto allo scopo di valutare l'incremento dei costi, indicando la somma di € 475.924,00 quale maggiore onere da porsi a carico della committenza;
- che il Comune di Andria, con lettera di riscontro del 18/1/2005, prot n. 2694, precisava che l'incremento del canone doveva essere calcolato mediante l'apposita formula di cui all'art. 23 del contratto in essere. Dall'applicazione di tale formula, risultava un incremento pari al 11,07% dal quale, però il Comune di Andria sottraeva il 10%, quale alea contrattuale ex art. 1664 c.c., giungendo così a determinare l'incremento nella misura del 1,07% a partire dal 01/01/2005;
- che con lettera del 23.02.2005, la Manutencoop Servizi Ambientali S.p.A. contestava la determinazione del Comune, rivendicando in proprio favore l'incremento del canone nella sua interezza, senza alcuna decurtazione e con decorrenza dal 01/01/2004;
- che con Determinazione Dirigenziale n. 563 del 08/04/2005 si prendeva atto dell'avvenuto conferimento del ramo d'azienda a decorrere dal 1/1/2005 da Manutencoop Manutencoop Soc. Coop. a r.l. con sede a Zola Predosa (BO) a Manutencoop Servizi Ambientali S.p.A. - Via Piemonte n. 12 - Zola Predosa (BO), ivi compresi i contratti all'uopo stipulati con questa amministrazione;

Manutencoop Servizi Ambientali S.p.A. - Via Piemonte n. 12 – Zola Predrosa (BO), ivi compresi i contratti all'uopo stipulati con questa amministrazione;

- che con Determinazione Dirigenziale n. 825 del 18/05/2005 è stato revisionato il canone annuo a decorrere dal 01.01.2004 per il Servizio Igiene Urbana e complementari, nella misura del 1,07%;
- che con Disposizione di liquidazione del Settore Gestione Patrimonio, manutenzioni e Servizi n. 301 del 8/8/2005 si provvedeva al pagamento del canone revisionato relativo all'anno 2004, come innanzi determinato, per un importo di € 46.010,00;

**Atteso:**

- che in conseguenza di quanto sopra esposto, è insorto un contenzioso dinanzi al Tribunale di Trani, giusta ricorso n. 10290/2005 R.G. proposto dalla Società Manutencoop Servizi Ambientali S.p.A. nei confronti del Comune di Andria, teso ad ottenere la somma di € 476.010,00 a titolo di adeguamento del canone relativo all'anno 2004, stabilito dal contratto di appalto n. 5458 di rep. del 23/1/2003 stipulato con la Manutencoop Soc. Coop.;
- che il Tribunale di Trani con sentenza n. 40/2010 del 31/3/2010 rigettava la domanda attorea, ritenendola non fondata;
- che la Manutencoop Servizi Ambientali S.p.A. impugnava la suddetta sentenza innanzi alla Corte di Appello di Bari, la quale tuttavia, in virtù del mutato orientamento della Suprema Corte sul punto (cfr. Cass. S.U. Ord. n. 9152/2009 e n. 3958/2010) dichiarava il proprio difetto di giurisdizione in favore del Giudice Amministrativo;
- che nelle more del giudizio di appello con atto redatto dal dott. Michele Zerbini, Notaio in Bologna, rep. n. 43095 del 13/12/2013, veniva attuata la fusione per incorporazione di Manutencoop Servizi Ambientali S.r.l. in Segesta Servizi per l'Ambiente S.r.l.;
- che per effetto della suddetta fusione, Segesta Servizi per l'Ambiente S.r.l., ai sensi dell'art. 2504 c.c., subentrava in ogni rapporto giuridico attivo e passivo già facente capo alla Manutencoop Servizi Ambientali S.p.A., in azioni e diritti, in tutti gli obblighi, impegni e passività, di qualunque natura, della società incorporata a partire dal 01.01.2014;
- che la Società Segesta Servizi per l'Ambiente Srl già Manutencoop Soc. Coop., con sede a Zola Predosa (BO), presentava ricorso al TAR Puglia n. 1037 del 13/10/2015, teso ad ottenere la somma di € 476.010,00 a titolo di adeguamento del canone relativo all'anno 2004, stabilito dal contratto di appalto n. 5458 di rep. del 23/1/2003 stipulato con la Manutencoop Soc. Coop., oltre interessi moratori dal dovuto al saldo;
- che il TAR Puglia emetteva la sentenza n. 1083/2021 del 25/6/2021, con condanna del Comune di Andria a procedere alla revisione prezzi con ordine al pagamento della somma di € 476.010,00 cui detrarre € 46.010,00, quale somma già riconosciuta dal Comune di Andria, per un importo complessivo di € 430.000,00 (=476.010,00-46.010,00), sulla cui somma andranno applicati gli interessi di mora decorrenti dal giorno successivo alla scadenza del termine per il pagamento fino all'effettivo soddisfo;
- che la suddetta vertenza giudiziale amministrativa si è conclusa con la sentenza del TAR Puglia n. 1106/2024 depositata in data 21/10/2024, con cui si ordina al Comune di Andria di provvedere entro il termine di 60 giorni dalla notificazione della sentenza a dare esecuzione alla sentenza del TAR Puglia n. 1083/2021, riservando la nomina del Commissario ad acta, in caso di segnalato persistente adempimento;

**Considerato** che il Servizio Avvocatura con nota pec del 7/5/2024, richiedeva alla Segesta Servizi per l'Ambiente Srl la manifestazione di interesse alla eventuale definizione transattiva della vertenza;

**Considerato** altresì, che l'avv. Francesco Rizzo, con nota PEC del 24/5/2024, comunicava al Comune di Andria che la Segesta Servizi per l'Ambiente:

- non intendeva accettare proposte transattive, in quanto penalizzanti, anche in considerazione del tempo trascorso e dei costi sostenuti;
- che, pertanto, si invitava il Comune di Andria a provvedere, senza ulteriore indugio a liquidare la revisione del canone in conformità a quanto stabilito dal TAR Puglia con la pronuncia n. 1083/2021;
- che l'importo dovuto per l'anno 2004 ammonta ad € 476.010,00 (=canone € 4.300.000,00 x 11,07%), da cui dovrà essere detratto quanto già riconosciuto (1,07%) e pagato dal Comune di Andria per € 46.010,00, per una somma complessiva di

€ 430.000,00 (=476.010,00 - 46.010,00), oltre agli interessi moratori calcolati dal 1/1/2005 pari ad € 684.494,96;

- che l'importo complessivo da liquidare in favore della Segesta Servizi per l'Ambiente è pari ad € 1.114.494,96 (=430.000+684.494,96);

**Tenuto conto** che la situazione debitoria oggetto del presente provvedimento rientra a pieno titolo nella categoria delle posizioni debitorie da transigere nello spirito e nella funzionalità dell'approvato Piano di rientro al fine di ridurre e contenere la complessiva debitoria comunale nei parametri del rientro finanziario pluriennale come per legge;

**Dato atto** che a seguito di copiosa corrispondenza intercorsa tra le parti, finalizzata alla definizione di un accordo transattivo da ultima con nota prot. n. 24910 del 5/3/2025, si è addivenuti ad un accordo bonario tra le parti, specificando che il componimento della intera vertenza nelle forme concordate comporta:

- l'accettazione da parte della Società Segesta Servizi per l'Ambiente Srl già Manutencoop Soc. Coop. della somma proposta dal Comune di Andria per un importo complessivo di € 600.000,00 omnia a saldo e stralcio, ad estinzione totale e definitiva della posizione creditoria innanzi richiamata, vantata nei confronti del Comune di Andria;
- il pagamento in unica soluzione entro il termine massimo del 15 aprile c.a.;
- la sottoscrizione di Atto di definizione transattiva anteriore alla liquidazione;
- l'emissione di apposita fattura prima del pagamento;

**Verificato** che la debitoria complessiva dell'Ente nei confronti della società Segesta Servizi per l'Ambiente Srl già Manutencoop Soc. Coop., per effetto del suddetto accordo bonario transattivo, è pari ad € 600.000,00 IVA inclusa, di cui:

- € 150.000,00 con copertura finanziaria;
- € 450.000,00 privi di copertura finanziaria;

**Considerato** che trattasi di obbligazioni giuridicamente perfezionate e scadute;

**Preso atto** della corrispondenza intercorsa, finalizzata a definire la situazione debitoria prevista dal piano di riequilibrio;

**Richiamata** la consolidata giurisprudenza secondo la quale un credito è da ritenersi esigibile quando non vi sono ostacoli alla sua riscossione ed è quindi consentito pretenderne l'adempimento;

**Ritenuto**, alla luce di quanto sopra descritto, di dover provvedere a qualificare la somma medesima quale onere a carico del Comune di Andria, avendo verificato la ragione del credito e la sussistenza del titolo giuridico, l'individuazione del debitore principale, la quantificazione della somma e la congruità della spesa;

**Atteso** che, pertanto, si potrà procedere al riconoscimento della parte del debito, privo di copertura finanziaria ed all'assunzione del relativo impegno di spesa subito dopo l'avvenuta variazione di bilancio;

**Visto:**

- che il Comune di Andria, con l'adozione della deliberazione di Consiglio Comunale n. 38 del 29 agosto 2018, deliberava il ricorso alla procedura di riequilibrio pluriennale (il c.d. predissesto) ex art. 243 bis del T.U.EE.LL.;
- che di seguito, con l'adozione della successiva deliberazione di Consiglio Comunale n. 56 del 27 novembre 2018 approvava il Piano di riequilibrio finanziario pluriennale, redatto ai sensi dell'art. 243 bis del T.U.EE.LL.;
- che nel citato ed approvato Piano, al punto 3.1.2 (pagina 66 di 73), l'Ente ha evidenziato che *"in questa fase si sta procedendo a transigere le posizioni con i creditori affinché siano compatibili per durata con il Piano di Riequilibrio Finanziario Pluriennale" al fine di ridurre e contenere la complessiva debitoria comunale*;
- che con deliberazione del Commissario Straordinario n. 110 del 19/11/2019, assunta con i poteri della giunta comunale, sono stati approvati gli schemi-base di atti transattivi, strumentali alla procedura di riequilibrio pluriennale ex art. 243 bis del T.U.EE.LL., adottata con deliberazione di Consiglio Comunale n. 38 del 29 agosto 2018;
- che la situazione debitoria oggetto del presente atto rientra a pieno titolo nella categoria delle posizioni debitorie da transigere nello spirito e nella funzionalità dell'approvato Piano di rientro al fine di ridurre e contenere la complessiva debitoria comunale nei parametri del rientro finanziario pluriennale come per legge;

- che il Piano di Riequilibrio Finanziario Pluriennale (ai sensi dell'art. 243Bis, comma 5, del D. Lgs 267/2000) approvato con Delibera di C.C. n. 56 del 27/11/2018, veniva rimodulato con Delibera di Consiglio Comunale n. 7 del 11/03/2021, ai sensi dell'art. 243 bis, comma 5 del D. Lgs 267/2000;
- che il citato Piano di Riequilibrio Finanziario Pluriennale, è stato approvato dalla Corte dei Conti – Sez. Regionale di Controllo della Puglia con Deliberazione n. 12/PRSP/2023 del 24/1/2023;
- che in relazione alle debitorie comunali, con o senza evidenza giudiziale, allo stato sussistono tutti i presupposti previsti dalla giurisprudenza contabile per addivenire legittimamente alla stipula di accordi transattivi (Corte dei Conti, Sezione II, sentenza N. 3 del 10/1/2005), potendosi valutare sia i reali termini del compromesso sia la congruità delle condizioni poste in essere;
- in termini giusciviltistici, la transazione si configura come un contratto, a prestazioni corrispettive, mediante il quale le parti intendono addivenire alla definizione di una vertenza, in conformità ai presupposti previsti dall'art. 1965 del codice civile (reciprocità delle concessioni, finalità di dirimere una lite esistente) quali fondamento di un accordo transattivo;

**Richiamati:**

- i principi contabili allegati al D. Lgs 23/6/2011 n. 118, con particolare riferimento al principio secondo cui tutte le obbligazioni giuridicamente perfezionate che danno luogo a entrate e spese devono essere registrate nelle scritture contabili quando l'obbligazione è perfezionata, con imputazione all'esercizio in cui l'obbligazione viene a scadenza, nonché al principio per il quale la scadenza dell'obbligazione è il momento in cui essa diventa esigibile;
- la consolidata giurisprudenza secondo la quale un credito è da ritenersi esigibile allorché non vi sono ostacoli alla sua riscossione ed è quindi consentito pretendere l'adempimento;

**Dato atto che:**

- le regole per l'assunzione di impegni e per l'effettuazione di spese sono disciplinate dall'articolo 191 e seguenti del D. Lgs 18 agosto 2000, n. 267;
- il debito fuori bilancio rappresenta un'obbligazione verso terzi per il pagamento di una determinata somma di denaro, assunta in violazione delle norme giuscontabili che regolano i procedimenti di spesa degli enti locali;
- per ricondurre tale obbligazione nell'alveo della contabilità pubblica è necessaria una determinata procedura amministrativa di competenza del Consiglio Comunale;
- in tal senso, l'art. 194 del D. Lgs n. 267/2000, dispone che gli enti locali, con Deliberazione Consiliare, riconoscono la legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da:

a) *sentenze esecutive;*

b) *copertura di disavanzi di consorzi, di aziende speciali e di istituzioni, nei limiti degli obblighi derivanti da statuto, convenzione o atti costitutivi, purché sia stato rispettato l'obbligo di pareggio del bilancio di cui all'art. 114 del D. Lgs. 267/2000 ed il disavanzo derivi da fatti di gestione;*

c) *ricapitalizzazione, nei limiti e nelle forme previste dal codice civile o da norme speciali, di società di capitali costituite per l'esercizio di servizi pubblici locali;*

d) *procedure espropriative o di occupazione d'urgenza per opere di pubblica utilità;*

e) *acquisizione di beni e servizi, in violazione degli obblighi di cui ai commi 1, 2 e 3 dell'art. 191 del D. Lgs 267/2000, nei limiti degli accertati utilità ed arricchimento per l'ente, nell'ambito dell'espletamento di pubbliche funzioni e servizi di competenza.*

**Dato atto**, altresì, che la pronuncia del Consiglio Comunale è diretta anche ad accertare le cause che hanno originato l'obbligo, anche al fine di accertare eventuali responsabilità nell'insorgenza della fattispecie debitoria che si è formata al di fuori della ordinaria contabilità dell'Ente. A tal proposito l'art. 23, comma 5, della Legge 289/2002 prevede che le Delibere consiliari di riconoscimento di debito siano inviate agli organi di controllo ed alla Procura Regionale della Corte dei Conti, al fine di permettere un controllo sulle stesse e la verifica da parte degli organi che operano il riconoscimento del rispetto dei requisiti di legittimità previsti dal TUEL;

**Verificato** che nella fattispecie ricorrono i presupposti di cui all'art. 194 lett. a) del TUEL in quanto il riconoscimento del debito fuori bilancio appare doveroso:

- dovendo il Comune di Andria ottemperare all'ordine del giudice come disposto dalle sentenze del TAR Puglia n. 1083/2021 e n. 1106/2024, ritenendo perfezionato l'obbligo di pagare in conseguenza dell'esecutività delle stesse;
- che l'appostamento delle risorse necessarie per lo stanziamento in bilancio a carico di questa P.A. risultano tardive ed intempestive rispetto all'esercizio di competenza;
- che, nel caso di specie, il Servizio di Igiene Urbana è un servizio di pubblica utilità, con prestazioni di rilevante interesse pubblico e generale, oltretutto di salute e sanità pubblica;

**Dato atto:**

- che la situazione debitoria oggetto del presente atto rientra a pieno titolo nella categoria delle posizioni debitorie da transigere nello spirito e nella funzionalità dell'approvato Piano di rientro al fine di ridurre e contenere la complessiva debitoria comunale nei parametri del rientro finanziario pluriennale come per legge;
- che relativamente all'importo concordato di € 600.000,00 omnia esistono risorse finanziarie parziali a suo tempo impegnate all'uopo sui relativi bilanci, secondo il principio della competenza finanziaria e mantenute a residuo a copertura delle spese suddette e, dunque, oggi disponibili per € 150.000,00 per la necessaria liquidazione di quanto dovuto al creditore come sopra individuato;

**Ritenuto** necessario provvedere al riconoscimento di legittimità del suddetto debito fuori bilancio, per un importo complessivo e finale di € 450.000,00 IVA compresa, trattandosi di somma non presente in bilancio, ai sensi dell'art. 194 del D. Lgs 267/2000 lettera a), rinveniente dalle Sentenze TAR Puglia n. 1083/2021 e n. 1106/2024, ritenendo perfezionato l'obbligo di pagare in conseguenza dell'esecutività delle stesse sentenze;

**Rilevato** che la somma suddetta di € 450.000,00 IVA compresa, con l'applicazione dell'avanzo di fondo accantonato, è imputabile al capitolo del bilancio 126018 rubricato "Debiti fuori bilancio servizio igiene urbana e randagismo" del Bilancio 2025/2027, Esercizio 2025, codifica piano dei conti 1.10.99.99.000;

**Vista** la Scheda Istruttoria - Relazione, redatta dal Responsabile del Servizio Autonomo Igiene Urbana e Gestione Randagismo;

**Vista** la condivisione espressa nel merito dal Servizio Avvocatura con la corrispondenza innanzi richiamata ed agli atti del Servizio Igiene Urbana;

**Visto** il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, espresso dal Responsabile del Servizio Autonomo Igiene Urbana e Gestione Randagismo, quale servizio interessato, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, T.U.E.L. 18.08.2000, n. 267;

**Visto** il parere di regolarità contabile favorevole, formulato ai sensi dell'articolo 49 del D. Lgs 18 agosto 2000, n. 267 sulla proposta di deliberazione in esame dal Dirigente del Settore "Programmazione Economico-Finanziaria, Contabilità, Controllo Analogo, Economato e Provveditorato, Partecipazioni Societarie;

**Visto** il parere dei Revisore dei Conti .....

**Visto** il T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti locali, di cui al D. Lgs 267/2000 e s.m.i. e, in particolare, gli artt. 42 e 48;

**Visto** lo Statuto Comunale;

**Visto** il Regolamento comunale di contabilità;

## D E L I B E R A

per i motivi espressi in narrativa che qui si intendono integralmente richiamati, riportati e ritrascritti:

**1. di prendere atto** delle seguenti sentenze a conclusione della vertenza giudiziale amministrativa tra la società Segesta Servizi per l'Ambiente Srl già Manutencoop Soc. Coop. ed il Comune di Andria:

- sentenza TAR Puglia n. 1106/2024 depositata in data 21/10/2024, con cui si ordina al Comune di Andria di provvedere entro il termine di 60 giorni dalla notificazione della sentenza a dare esecuzione alla sentenza del TAR Puglia n. 1083/2021, riservando la nomina del Commissario ad acta, in caso di segnalato persistente adempimento;

- sentenza TAR Puglia n. 1083/2021 del 25/6/2021, con condanna del Comune di Andria a procedere alla revisione prezzi per l'anno 2004, con ordine al pagamento della somma di € 476.010,00 cui detrarre € 46.010,00, quale somma già riconosciuta dal Comune di Andria, per un importo complessivo di € 430.000,00 (=476.010,00- 46.010,00), sulla cui somma andranno applicati gli interessi di mora decorrenti dal giorno successivo alla scadenza del termine per il pagamento fino all'effettivo soddisfo;

**2. di prendere atto**, che si è addivenuti ad un accordo bonario tra le parti, specificando che il componimento della intera vertenza nelle forme concordate comporta:

- l'accettazione da parte della Società Segesta Servizi per l'Ambiente Srl già Manutencoop Soc. Coop. della somma proposta dal Comune di Andria per un importo complessivo di € 600.000,00 omnia a saldo e stralcio, ad estinzione totale e definitiva della posizione creditoria innanzi richiamata, vantata nei confronti del Comune di Andria;
- il pagamento in unica soluzione entro il termine massimo del 15 aprile c.a.;
- la sottoscrizione di Atto di definizione transattiva anteriore alla liquidazione;
- l'emissione di apposita fattura prima del pagamento;

**3. di dare atto** che la debitoria complessiva dell'Ente nei confronti della società Segesta Servizi per l'Ambiente Srl già Manutencoop Soc. Coop., è pari ad € 600.000,00 IVA inclusa, di cui:

- € 150.000,00 con copertura finanziaria;
- € 450.000,00 privi di copertura finanziaria;

**4. di riconoscere**, ai sensi e per gli effetti dell'art. 194 lett. a) del D. Lgs 267/2000 e ss.mm.ii, la legittimità del debito fuori bilancio in favore società Segesta Servizi per l'Ambiente Srl già Manutencoop Soc. Coop., per la somma complessiva di € 450.000,00 Iva compresa, in quanto il riconoscimento del debito fuori bilancio appare doveroso:

- dovendo il Comune di Andria ottemperare all'ordine del giudice come disposto dalle sentenze del TAR Puglia n. 1083/2021 e n. 1106/2024, ritenendo perfezionato l'obbligo di pagare in conseguenza dell'esecutività delle stesse sentenze;

**5. di dare atto** che il suddetto debito fuori Bilancio trova copertura al capitolo di bilancio 126018 rubricato "Debiti fuori bilancio servizio igiene urbana e randagismo" del Bilancio 2025/2027, Esercizio 2025, codifica piano dei conti 1.10.99.99.000;

**6. di demandare** al Responsabile del Servizio Autonomo Igiene Urbana e Gestione Randagismo l'adozione degli atti consequenziali, connessi e necessari, per la liquidazione della somma riconosciuta con il presente atto, in nome e per conto dell'Ente;

**7. di trasmettere** la presente Deliberazione agli organi di controllo e alla competente Procura della Corte dei Conti, ai sensi dell'articolo 23, comma 5, della legge n. 289/2002;

**8. di notificare** il presente provvedimento alla società Segesta Servizi per l'Ambiente Srl già Manutencoop Soc. Coop., per i consequenziali provvedimenti di competenza e per l'allineamento delle scritture contabili;

**9. di dichiarare** la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs n. 267/2000, stante la necessità di eseguire i pagamenti senza ritardo.

**RELAZIONE DELL'UFFICIO**

Atto redatto per consentire a questo Ente il riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio ai sensi e per gli effetti dell'art. 194 lett. a) del D.Lgs 267/2000 e s.mm.ii.

Il compilatore



Il Responsabile del Servizio  
**Dott. Antonio D. Berardino**



**PARERE DEL RESPONSABILE**

del Servizio Autonomo Igiene Urbana e Gestione Rifiuti sulla presente proposta ai sensi dell'art. 49, del D. L.vo 267/2000

**SI ESPRIME PARERE FAVOREVOLE**

Il Responsabile del Servizio

**Dott. Antonio D. Berardino**



li, 6/3/2025

---

**PARERE DEL RESPONSABILE DEL SETTORE SERVIZIO PROGRAMMAZIONE ECONOMICO  
FINANZIARIA**

ai sensi dell'art. 49, del D. L.vo 267/2000

---

**FAVOREVOLE**

---

---

---

li, 6/3/2025

Il Responsabile di Settore  
**Dott.ssa Grazia Cialdella**





## Collegio dei Revisori dei Conti

### IL COLLEGIO

- ESAMINATA la proposta di deliberazione di Consiglio Comunale, avente ad oggetto "RICONOSCIMENTO DI LEGITTIMITÀ DI UN DEBITO FUORI BILANCIO NEI CONFRONTI DELLA SOCIETÀ SEGESTA SERVIZI PER L'AMBIENTE SRL IN LIQUIDAZIONE GIÀ MANUTENCOOP SOC. COOP., AI SENSI DELL'ART. 194, COMMA 1, LETT. A) DEL D. LGS. N. 267/2000.";
  - VISTO l'art. 194, lettera a) del TUEL, il quale prevede che con deliberazione Consiliare gli Enti Locali riconoscono la legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da sentenze esecutive;
  - ESAMINATE le motivazioni riportate in proposta esposte dal Responsabile del Servizio Autonomo Igiene Urbana e Gestione Rantagismo;
  - PRESO ATTO che il debito fuori bilancio, si riferisce a quanto liquidato dalle sentenze del Tar Puglia n. 1083/2021 e n. 1106/2024 a favore della Società Segesta Servizi per l'Ambiente srl e successivamente ridotto a seguito di sopravvenuto accordo transattivo
  - PRESO ATTO che le predette somme trovano copertura nel relativo capitolo di spesa del civico bilancio di previsione 2025-2027;
  - VISTO il parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal Responsabile del Servizio Autonomo Igiene Urbana e Gestione Rantagismo in data 06.03.2025;
  - VISTO il parere favorevole di regolarità contabile espresso dal Dirigente del Servizio Finanziario in data 06/03/2025
- limitatamente alle proprie competenze

### ESPRIME

**parere favorevole** alla suddetta proposta di deliberazione di Consiglio Comunale di riconoscimento di un debito fuori bilancio dell'importo complessivo di € 450.000,00, sebbene il relativo titolo derivi dall'accordo transattivo basato su quanto stabilito dalle richiamate sentenze del TAR Puglia.

Il tutto con l'invito a trasmettere copia della conseguente delibera di approvazione, alla competente sezione della Corte dei Conti, anche con riferimento ad eventuali profili di responsabilità.

Andria, 07/03/2025

*Il Collegio dei Revisori dei Conti*

*dr. Cosimo Cafagna*

*dr. Ezio Filippo Castoldi*

*dott.ssa Elisabetta Cipolloni*

**E**  
COMUNE DI ANDRIA  
Protocollo Generale della Citta' di Andria  
COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE  
Protocollo N.0026160/2025 del 10/03/2025  
Firmatario: EZIO FILIPPO CASTOLDI